

**COMUNE DI SASSUOLO**

**(Provincia di Modena)**

**REG. N. \_\_\_\_\_**

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SASSUOLO E \_\_\_\_\_  
NELL'AMBITO OPERATIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DEL  
D.LGS. N. 1/2018 PER IL QUINQUENNIO 2025-2029.**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ tra i Signori:

**1) ANDREA ILLARI**, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, Direttore del Settore Il "Ambiente e Territorio", il quale agisce e stipula il presente atto nel solo interesse ed in rappresentanza del Comune di Sassuolo, codice fiscale 00235880366, ai sensi dell'art.42 del vigente Statuto Comunale;

**2) \_\_\_\_\_**, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ il quale agisce e stipula il presente atto in qualità di Presidente \_\_\_\_\_, con sede a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_, numero di iscrizione \_\_\_\_\_ nella Banca dati del Volontariato – Regione Emilia Romagna, atto di iscrizione Regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, di seguito per brevità "Organizzazione";

**PREMESSO CHE:**

- il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs.

117/2017);

- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale *“convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”*;
- il "Codice della Protezione Civile" di cui al D.lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 in continuità con la legge n. 225 del 1992 stabilisce che il servizio nazionale di Protezione Civile è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo;
- nello specifico sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento;
- ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 1 del 2005 le competenze at-

tribuite ai Comuni in materia di Protezione Civile attengono, tra le altre:

- a)** alla rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati interessanti la protezione civile, raccordandosi con le Province e, per i territori montani, con le Comunità Montane;
  - b)** alla predisposizione e all'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali o intercomunali di emergenza; i piani devono prevedere, tra l'altro, l'approntamento di aree attrezzate per fare fronte a situazioni di crisi e di emergenza; per l'elaborazione dei piani i Comuni possono avvalersi anche del supporto tecnico dell'Agenzia regionale;
  - c)** alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti, ivi compresi quelli assicurati dalla Polizia municipale, da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le procedure definite nei piani di emergenza di cui alla lettera b);
  - d)** alla informazione della popolazione sulle situazioni di pericolo e sui rischi presenti sul proprio territorio;
  - e)** all'attivazione degli interventi di prima assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi e all'approntamento dei mezzi e delle strutture a tal fine necessari;
  - f)** alla predisposizione di misure atte a favorire la costituzione e lo sviluppo, sul proprio territorio, dei gruppi comunali e delle associazioni di volontariato di protezione civile.
- Il D.Lgs. 117/2017 all'articolo 56, comma 3, stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, mediante procedure comparative riservate alle medesime nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, par-

tecipazione e parità di trattamento;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ è stato approvato lo *Schema di convenzione tra il Comune di Sassuolo \_\_\_\_\_ nell'ambito operativo della protezione civile ai sensi del D.Lgs. n. 1/2018 per il quinquennio 2025/2029* ed è stato stabilito di procedere all'individuazione del soggetto previa pubblicazione di un avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse, al fine di ottemperare ai principi di trasparenza ed equità;
- con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato l'Avviso pubblico per la richiesta di manifestazione di interesse a convenzionarsi con il Comune di Sassuolo ed assunto il conseguente impegno di spesa;
- con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato individuato il soggetto con cui convenzionarsi;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 27/06/2022 è stato approvato l'ultimo aggiornamento del "Piano Comunale di emergenza e Protezione Civile";
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 247 del 25/11/1993, è stato approvato il "Regolamento per la disciplina dei contratti", che si intende qui espressamente richiamato in tutte le sue parti relative al contratto in oggetto ed in particolare l'art. 52, comma 3;

Tutto ciò premesso, considerato e richiamato

### **SI CONVIENE E SI STIPULA**

quanto segue:

#### **Art. 1 - Oggetto**

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura selettiva, il Comune si avvale

dell'attività dell'ODV denominata \_\_\_\_\_, iscritta nell'apposito registro e quindi affida alla stessa, nei limiti di competenza e per quanto sancito dalla legislazione vigente, la gestione e le attività di collaborazione e supporto di Protezione civile svolte dal Comune di Sassuolo.

Le attività oggetto della Convenzione sono svolte allo scopo di:

- collaborare con la struttura Comunale di Protezione Civile in relazione a tutti gli interventi di Protezione Civile e altre iniziative effettuate dalla stessa;
- salvataggio e assistenza di persone e popolazioni colpite da disastri, calamità, infortuni;
- allestimento e la gestione di campi, tendopoli e simili;
- esercitazioni di ogni genere nell'ambito della Protezione Civile;
- formazione e l'aggiornamento del personale;
- partecipazione alle attività di pianificazione Comunale.

## **Art. 2 - Finalità**

Le attività oggetto della presente convenzione sono svolte al fine di rafforzare la collaborazione con le Associazioni/Organizzazioni che operano sul territorio comunale nell'ambito della protezione civile, al fine di creare le condizioni per intervenire in modo integrato e coordinato nelle situazioni di emergenza e più in generale di operare nella direzione di concorrere ad assicurare la sicurezza dei cittadini e del territorio.

L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è stata effettuata nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.

### **Art. 3 - Obblighi dell'Organizzazione**

1. L'Organizzazione si impegna a collaborare con l'Amministrazione Comunale ed a mettere a disposizione i propri volontari nelle seguenti attività:

**a)** Monitoraggio del territorio comunale secondo le disposizioni e turnazioni concordate con il responsabile della Protezione Civile Comunale.

**b)** Allertamento e disponibilità dei volontari in occasione di necessità contingenti nel territorio Comunale (terremoti, alluvioni, frane, nubifragi, allagamenti anche limitati, caduta massi, caduta piante, incendi, inquinamenti, disastri industriali, gravi infortuni, recupero dispersi etc), attraverso l'utilizzo e messa a disposizione del personale, dei mezzi e delle attrezzature disponibili dell'Organizzazione e/o date in uso dal Comune o da altri Enti/Organizzazioni, previa verifica del possesso dei requisiti/abilitazioni.

**c)** Individuazione di un contingente di operatori, di cui comunicherà consistenza e nominativi, da mettere in pronta disposizione del Comune di Sassuolo, in caso di emergenze di Protezione civile, fermi restando gli obblighi del Comune di Sassuolo di effettuare le dovute comunicazioni, in caso di impiego degli operatori, alla Consulta del Volontariato e all'Agenzia regionale.

**d)** Corsi di formazione organizzati dal Comune o da altri Enti per interventi da effettuarsi in caso di alluvioni, frane, terremoti o qualsiasi altro evento calamitoso che coinvolga la popolazione civile, per consentire una preparazione idonea al personale di volta in volta impegnato nel sistema dei soccorsi;

2. L'Organizzazione si impegna a collaborare con il Comune in occasione di campagne di comunicazione/informazione volte a sensibilizzare la cittadinanza circa le buone pratiche da adottarsi in caso di emergenze di Protezione Civile.

**3** L'Organizzazione si impegna a presentare all'Amministrazione comunale una relazione annuale relativa all'attività svolta e agli interventi realizzati.

**4.** L'Organizzazione, così come previsto dall'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo settore" e dal successivo Decreto Interministeriale del 6 ottobre 2021, è dotata di apposite polizze assicurative a copertura della responsabilità civile verso terzi e contro infortuni e malattie dei propri volontari connesse allo svolgimento delle attività della presente convenzione. L'Organizzazione ha fornito all'Amministrazione Comunale gli estremi delle polizze assicurative e alla scadenza di queste fornirà gli estremi delle nuove polizze sottoscritte.

Le polizze presentate al momento della stipula del presente atto, dovranno essere mantenute in vigore fino alla sua scadenza della convenzione. L'Organizzazione solleva il Comune da ogni rischio, danno, molestia o responsabilità connessi allo svolgimento delle attività di che trattasi, che dovessero verificarsi a propri aderenti o mezzi, nonché a terzi o a cose di terzi.

**5.** L'Organizzazione si adopererà nell'assicurare la continuità delle attività richieste per il periodo di vigenza della convenzione ed a dare comunicazione al Comune di Sassuolo delle eventuali interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

**6.** L'Organizzazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio o delle prestazioni. In relazione a tale proposito l'Organizzazione si impegna a fornire adeguata formazione ai propri volontari e dipendenti, anche e soprattutto la parteci-

pazione a momenti di formazione ed aggiornamento promossi dalla Provincia, dall'Amministrazione locale e dall'Azienda Sanitaria.

7. A tal fine l'Organizzazione nomina quale responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale a garanzia del regolare svolgimento e della corretta esecuzione delle attività previste dalla presente convenzione il sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ mail \_\_\_\_\_ che si impegna a coordinare l'attività dei volontari. Eventuali modifiche a tale nomina dovranno essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione Comunale.

8. L'Organizzazione trasmetterà alla struttura Comunale di Protezione Civile ai fini dell'applicazione della presente convenzione, l'elenco completo delle persone addette, l'elenco dei materiali e dei mezzi disponibili. Il tutto dovrà essere in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza. Persone e mezzi dovranno essere muniti di idonea copertura assicurativa. L'Organizzazione si impegna a dare sollecita comunicazione di eventuali variazioni relative all'elenco di cui sopra.

9. L'Organizzazione assicura l'emanazione di disposizioni atte a garantire il rispetto, da parte del personale impegnato, della normativa vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti all'utenza, il rispetto di tutte le normative Nazionali e Regionali in materia di convenzioni, nonché il rispetto dei beni e dei materiali di cui ha la disponibilità e l'uso.

10. Ai volontari, nell'espletamento delle attività di Protezione Civile indicate nella presente convenzione, la qualifica di "esercente un servizio di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 359 del Codice Penale.

#### **Art. 4 - Vigilanza sulla gestione**



L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare, attraverso il proprio personale, le attività svolte anche sotto il profilo della qualità, contestando formalmente eventuali inadempienze al responsabile delle attività identificato in precedenza.

Eventuali osservazioni dovranno essere comunicate all'Organizzazione per iscritto entro 15 giorni dalla verifica effettuata affinché l'Organizzazione adotti i necessari provvedimenti correttivi.

Il perdurare di situazioni difformi alle indicazioni contenute nel presente atto convenzionale consente all'Amministrazione Comunale contraente la facoltà di recedere dallo stesso dandone comunicazione scritta all'Organizzazione. Il recesso non comporta alcun onere per l'Amministrazione Comunale se non quello derivante dalla liquidazione delle spese già sostenute dall'Organizzazione stessa fino al ricevimento della comunicazione e a concorrenza del contributo quantificato all'art. 7.

Il Responsabile della Struttura Comunale di Protezione Civile mantiene costanti rapporti con il referente dell'Organizzazione per monitorare e programmare le attività afferenti all'ambito della Protezione Civile.

#### **Art. 5 - Obblighi e oneri del Comune.**

L'Amministrazione Comunale, per lo svolgimento delle attività relative alla presente Convenzione potrà concedere in uso attrezzature e strumentazioni che dovranno essere gestite con lo spirito del Buon Padre di Famiglia ex art. 1176 Codice Civile. I volontari dell'Organizzazione, se autorizzati dal Responsabile della Protezione Civile comunale, potranno utilizzare mezzi (auto, camion etc.) e attrezzature di proprietà del Comune, previa verifica del possesso dei necessari requisiti/abilitazioni all'uso.

L'Amministrazione Comunale s'impegna ad erogare annualmente un contributo secondo i termini e le modalità specificate al successivo art. 7.

L'Amministrazione comunale s'impegna a informare la popolazione del servizio fornito.

#### **Art. 6 - Durata della convenzione e risoluzione della convenzione**

La presente convenzione ha validità di 5 anni decorrenti dal 1° gennaio 2025 e produce i suoi effetti fino al 31 dicembre 2029. L'eventuale rinnovo sarà oggetto di apposita nuova convenzione.

#### **Art. 7 - Modalità e termini di pagamento**

Il Comune si impegna ad erogare all'Organizzazione un importo massimo di € 1.000,00/anno, (esente IVA ai sensi dell'art. 10, p. 27 ter, del D.P.R. 633/72).

La corresponsione di tale importo avverrà secondo i seguenti termini:

- un contributo del 50% dell'anno di competenza in acconto, previa presentazione di specifica istanza ed il contributo a saldo entro il 31/01 dell'anno successivo, previa presentazione e verifica del consuntivo e della regolarità dei documenti prodotti, per rimborso spese connesse all'attività oggetto della presente convenzione.

Sono rimborsabili, in base alle disponibilità finanziarie all'uopo previste nel bilancio del Comune, quale recupero di spese effettivamente sostenute, i seguenti oneri e spese debitamente documentati:

- spese sostenute per la copertura assicurativa degli associati per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione a fronte dei documenti giustificativi delle attività svolte;
- per l'acquisto di prodotti e/o servizi necessari al perseguimento degli obiettivi e degli scopi della presente convenzione.

Tutte le spese di cui ai punti precedenti saranno rimborsate solo previa presentazione di idonea documentazione giustificativa. Le prestazioni oggetto del rimborso di cui al presente articolo, saranno documentate al Responsabile Comunale della struttura di Protezione Civile entro il 31/01 dell'anno successivo.

Eventuali spese oggettivamente non documentabili saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione firmata dal Presidente dell'Organizzazione; l'importo di dette spese dovrà comunque essere marginale rispetto alla spesa globalmente rimborsata.

L'Amministrazione Comunale si impegna a risarcire tutti i danni ascrivibili a responsabilità della medesima eventualmente riportati a mezzi, attrezzature, strumentazioni impiegate dall'Organizzazione nello svolgimento delle attività oggetto della convenzione.

In caso di ingenti danni riportati dai mezzi di proprietà dell'Organizzazione impiegati in operazioni di allertamento o di emergenza, l'Amministrazione Comunale si riserva di accordare eventuali ulteriori contributi.

**L'Organizzazione risponde dei danni procurati, per colpa degli operatori - volontari, a mezzi, attrezzature e strumentazioni affidati dall'Amministrazione Comunale, dalla Protezione Civile o da Organizzazioni e Enti a quest' ultima collegati.**

#### **Art. 8 - Controlli**

Il Comune di Sassuolo, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso i cittadini o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità dei servizi resi dall'Organizzazione.

#### **Art. 9 – Responsabilità**

L'Organizzazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con i cittadini e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Organizzazione ha stipulato le polizze per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, come si seguito indicato:

- polizza responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera n. \_\_\_\_\_ con scadenza \_\_\_\_\_,
- polizza infortuni per il personale volontario n. \_\_\_\_\_;  
rilasciate da \_\_\_\_\_ Agenzia di \_\_\_\_\_.

Gli oneri della suddetta polizza, come richiamato al precedente art. 7, sono a carico del Comune (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio, in proporzione al numero dei volontari impiegati e dei giorni di utilizzo per i servizi di cui alla presente Convenzione, di norma entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

#### **Art. 10 - Risoluzione della convenzione**

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Organizzazione. Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Organizzazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Organizzazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma

scritta ad opera del Comune, senza oneri a carico dello stesso se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese di cui all'articolo 5, già sostenute dall'Organizzazione stessa fino al ricevimento della diffida.

L'Organizzazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 60 giorni, per provata inadempienza da parte del Comune degli oneri assunti o per sopraggiunte difficoltà manifestate della stessa Organizzazione ad onorare gli impegni presi con la sottoscrizione della presente convenzione.

#### **Art. 11 – Controversie**

I rapporti tra Comune ed Organizzazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente si obbligano ad esperire tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione.

#### **Art. 12 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Organizzazione ai sensi dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e ss.m.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi allo svolgimento delle attività di cui si tratta comunica gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010.

In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega devono essere comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

L'ente non esegue alcun pagamento in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

**Art. 13 – Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici - D.P.R 16 aprile 2013, N. 62**

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165") così come modificato e integrato da D.P.R. 13 giugno 2023 n. 81, e degli artt. 1 e 12 del Codice di comportamento del Comune di Sassuolo, approvato con deliberazione della Giunta Comunale di Sassuolo n.234 del 27/12/2013, l'Organizzazione con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, e a decorrere dalla relativa data di sottoscrizione, si impegna a osservare, e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento.

In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Comune ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. A tal fine, il Comune contesterà per iscritto la violazione all'Organizzazione, assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Se queste non sono presentate entro detto termine o risultano non accoglibili, il Comune procede alla risoluzione della convenzione, fatto salvo ogni altro diritto e rimedio eventualmente spettante ai sensi della presente convenzione o ai sensi di legge."

**Art. 14 – Rinvio**

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Organizzazione rin-

viano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

**Art. 15 - Spese e registrazione**

Tutti gli oneri e le spese derivanti dalla stipula del presente atto, in quanto dovuti, sono a carico dell'Organizzazione.

La presente Convenzione, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 5, D.Lgs. 117/2017.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL DIRETTORE DEL SETTORE II "Ambiente e Territorio"

Arch. Andrea Illari

Associazione/Organizzazione

Il Presidente \_\_\_\_\_